

## Provvedimento

I218 - RICOSTITUZIONE CIAG

---

### DATI GENERALI

*tipo* Avvio istruttoria

*numero* **4208**

*data* 26/08/1996

### PUBBLICAZIONE

*Bollettino n.* 34-35/1996

#### ▼ Procedimenti collegati

📄- 2-Intesa (esito: Violazione articolo 2)

#### ▼ Versione stampabile

#### ▼ Testo Provvedimento

*Provvedimento n. **4208** ( I218 ) RICOSTITUZIONE CIAG*

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 1996;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTE le segnalazioni del 15 e 21 maggio 1996, pervenute rispettivamente da parte dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa (di seguito ASNACODI) e del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MIRA AF), nonché le note del 27 maggio e 20 giugno 1996 pervenute da parte del Collegio Nazionale degli Agrotecnici;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

### *I denuncianti*

1. L'ASNACODI è l'organismo rappresentativo a livello nazionale dei consorzi di agricoltori, costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle calamità naturali.
2. Il MIRAAP è l'amministrazione centrale competente in materia di politiche agricole.
3. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici, istituito con legge 6 giugno 1986, n. 251, è l'organismo rappresentativo della categoria professionale degli agrotecnici.

### *Il denunciato*

4. Il Consorzio Italiano Assicuratori Grandine (di seguito CIAG) è un consorzio volontario di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività nel ramo grandine. Attualmente aderiscono al CIAG 53 compagnie.

## **II. I FATTI**

5. Il MIRAAP, l'ASNACODI e il Collegio Nazionale degli Agrotecnici hanno rappresentato all'Autorità i problemi per la concorrenza inerenti alla "ricostituzione" del CIAG, la cui attività ha costituito oggetto di una delibera di illiceità, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, adottata dall'Autorità, in data 26 ottobre 1994. In particolare, il 6 maggio 1996, l'assemblea del CIAG avrebbe deliberato un nuovo Statuto ed un nuovo Regolamento interno. Ad avviso dei segnalanti, il CIAG intenderebbe perseguire la finalità di gestire complessivamente l'attività assicurativa agricola delle 53 imprese attualmente associate, che rappresentano circa il 75% del mercato nazionale. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici, più specificamente, riconduce all'esistenza ed all'attività del Consorzio la causa dell'esclusione dei propri iscritti dalle perizie grandine.
6. A corredo delle denunce i segnalanti hanno allegato, oltre ai testi dello Statuto e del Regolamento del CIAG, anche una lettera inviata dallo stesso ai Consorzi di Difesa (di seguito condifesa), in data 8 maggio 1996, ove il Consorzio, nel comunicare la propria nuova configurazione di "consorzio di servizi", fa presente che tutte le compagnie attualmente consorziate "hanno delegato il CIAG ad effettuare l'elaborazione e la gestione dei certificati di assicurazione, delle relative domande di riduzione, dei bollettini di campagna, nonché il servizio di rilevazione dei danni, senza escludere altre attività (redazione delle polizze riepilogative, incasso dei premi, ecc.)".
7. In merito alle funzioni che le nuove disposizioni statutarie e regolamentari, nelle versioni prodotte dai denunciati, attribuiscono al CIAG, l'articolo 3 dello Statuto prevede che il Consorzio svolge le "funzioni che le leggi speciali dei rischi agricoli attribuiscono ai consorzi tra assicuratori. Effettua studi sull'andamento del mercato (...). Può svolgere, su richiesta di compagnie consorziate, l'attività amministrativa spettante, in un rapporto di coassicurazione, alla delegataria". Le attività del Consorzio sono più dettagliatamente indicate nel Regolamento, che all'articolo 5 prevede: "il Consorzio definirà con i Consorzi di difesa dei produttori agricoli od altri Enti legittimati, un accordo di massima contenente le modalità di attuazione della prestazione

assicurativa". Sono, altresì, demandate al CIAG una serie di attività inerenti alla gestione del servizio assicurativo, quali incasso dei premi, rilevazione dei danni e gestione del corpo peritale per conto delle consorziate (artt. 5, 8 e 9 del Regolamento).

### **III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

8. Il primo intervento legislativo nel mercato dell'assicurazione grandine (legge 25 marzo 1970, n. 364) prevedeva l'obbligo delle compagnie di aderire ad un unico consorzio, quale presupposto per lo svolgimento dell'attività nel ramo. In applicazione di tali disposizioni, il 26 febbraio 1972 fu istituito il CIRAS.

Dal 1° gennaio 1987 iniziava la propria attività il CIAG, Consorzio volontario costituito da tutte le imprese appartenenti al CIRAS. Il CIAG, per disposizione statutaria, coordinava il comportamento commerciale delle imprese e concretamente agiva in qualità di strumento operativo del consorzio obbligatorio.

9. Con l'entrata in vigore della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che introduceva la possibilità di costituire più consorzi obbligatori fra imprese assicurative, si costituiva il consorzio concorrente Saturno, il quale segnalava all'Autorità le serie difficoltà incontrate per accedere al mercato. L'Autorità, a seguito di un procedimento istruttorio avviato nei confronti dei consorzi CIRAS e CIAG, composti dalle medesime imprese e rappresentanti il 97% del mercato dell'assicurazione grandine, constatava l'illiceità degli stessi con provvedimento del 26 ottobre 1994, autorizzando in deroga per il periodo di un anno il CIRAS e diffidando il CIAG dallo svolgimento di una serie di attività consistenti nella gestione dei rischi in coassicurazione, nella determinazione di particolari criteri di riparto in coassicurazione, nel controllo sul passaggio dei clienti da una compagnia ad un'altra e nella gestione in esclusiva dell'attività dei periti.

10. A seguito della delibera dell'Autorità e del recepimento della terza direttiva danni (92/49/CEE), avvenuto con Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il settore dell'assicurazione agricola ha subito un profondo processo di trasformazione, culminato con l'adozione del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 324 (di seguito il D.P.R.), contenente la nuova disciplina organica della materia. Il D.P.R. elimina la figura dei consorzi obbligatori di compagnie di assicurazione, nel senso che i contratti di assicurazione possono ora essere stipulati anche da imprese non consorziate, e preclude la possibilità delle compagnie di ricorrere a consorzi volontari superiori alle soglie del regolamento comunitario di esenzione per categoria, disponendo che "i contratti sono stipulati con società di assicurazione singole o partecipanti a consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione ai sensi del regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992" (articolo 1, comma 4).

### **IV. IL MERCATO RILEVANTE**

11. Il mercato rilevante è quello dell'assicurazione nel ramo grandine. Secondo gli orientamenti della Commissione UE e dell'Autorità, ciascun ramo assicurativo individua un distinto mercato del prodotto. Infatti, il servizio assicurativo può essere individuato a partire dalla specifica esigenza cui va incontro, ossia in funzione del rischio che copre, essendo la sostituibilità tra i diversi tipi di rischi molto limitata (decisione della Commissione del 28 maggio 1993, *Codan - Hafnia*).

La delimitazione geografica del mercato dell'assicurazione nel ramo grandine può essere effettuata con riferimento all'intero territorio nazionale, all'interno del quale le condizioni di concorrenza sono sostanzialmente omogenee (Provvedimento n. 3832 del 18 aprile 1996, *CIRAS*).

## V. VALUTAZIONE GIURIDICA

12. Dal punto di vista della qualificazione giuridica lo Statuto e il Regolamento del CIAG, in quanto frutto di deliberazioni degli organi consortili, rientrano per esplicita statuizione normativa nell'ambito della fattispecie astratta di intesa prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

Per quanto l'Autorità sia già intervenuta in materia di assicurazione agricola per diffidare il CIAG dallo svolgimento di attività di coordinamento delle imprese consorziate, non pare che le fattispecie denunciate possano sussumersi nel precedente procedimento ed essere valutate sotto il profilo di un'eventuale inottemperanza. Infatti, a seguito della recente adozione di un nuovo statuto e regolamento interno, il CIAG ha assunto una configurazione diversa rispetto alla precedente, a tal punto che lo stesso consorzio ha ritenuto opportuno comunicare alle controparti del rapporto assicurativo la sua nuova natura di "consorzio di servizi". D'altro canto, anche sotto un profilo più propriamente soggettivo, rispetto alla precedente delibera dell'Autorità è dato riscontrare una variazione del numero delle imprese partecipanti al Consorzio.

13. In merito alla natura restrittiva delle intese, lo Statuto e il Regolamento del Consorzio paiono prevedere tra le competenze del CIAG lo svolgimento di una serie di attività destinate ad unificare i comportamenti commerciali delle imprese consorziate, realizzato anche attraverso un intenso scambio di informazioni.

Infatti, la previsione statutaria che attribuisce al Consorzio il compito di siglare per conto delle compagnie "accordi di massima" con gli assicurati pare implicare, per sua natura, che le condizioni ivi pattuite siano rispettate da tutte le imprese consorziate. In questo senso deporrebbe anche quanto affermato dallo stesso CIAG nella lettera con cui informa i condifesa della propria ricostituzione, ove si legge che il CIAG elabora e gestisce i certificati di assicurazione per conto delle compagnie aderenti.

In sostanza, il CIAG pare chiamato a svolgere un ruolo di gestore unico delle condizioni di assicurazione, la cui realizzazione è garantita anche mediante lo strumento dell'acquisizione di informazioni da tutte le compagnie consorziate relativamente alle politiche commerciali. Depone in tal senso anche l'attività di incasso accentrato dei premi attribuita dallo Statuto al CIAG, che consente al consorzio di conoscere le condizioni contrattuali praticate da ciascuna compagnia in tutte le sue componenti (premio puro, caricamenti, franchigie, scoperti, ecc.). Siffatto scambio di informazioni non appare per sua natura idoneo a garantire l'anonimato circa la provenienza delle notizie.

14. Con specifico riferimento al ruolo del CIAG nella gestione della fase della rilevazione dei danni provocati dalla grandine, la previsione del Regolamento interno che attribuisce al Consorzio il compito di incaricare i periti, di provvedere al pagamento delle spese e degli onorari appare idonea a produrre distorsioni della concorrenza nel mercato delle perizie assicurative dei danni provocati dalla grandine, mediante uniformazione delle remunerazioni dei professionisti. Il sistema potrebbe altresì precludere o rendere particolarmente difficoltoso l'accesso al mercato da parte dei periti.

15. Le intese potrebbero assumere particolare consistenza, allorché si consideri che le imprese di assicurazione aderenti al CIAG appaiono detenere complessivamente una quota di mercato particolarmente elevata e comunque superiore a quella ritenuta ammissibile dal Regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992 e fatta propria dal legislatore nazionale con il D.P.R. recante la nuova disciplina del settore.

RITENUTO pertanto che l'attività del CIAG potrebbe avere per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente all'interno del mercato dell'assicurazione contro la

grandine e del relativo servizio professionale di perizia, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;

**DELIBERA**

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti del Consorzio Italiano Assicuratori Grandine;
- b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria "A" di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Giovanni Calabrò;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria "A" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti o da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla data della presente delibera.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

<p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> <i>Alberto Pera</i></p>	<p><b>IL PRESIDENTE</b> <i>Giuliano Amato</i></p>
--	---

\* \* \*